

CPON. 560/2022  
SENT. 10/2022  
REP. 28/2022**TRIBUNALE DI BRINDISI**  
**SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI**

REPUBBLICA ITALIANA

*In Nome Del Popolo Italiano*

Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

**Dott.ssa Fausta Palazzo** - **Presidente**  
**Dott. Stefano Sales** - **Giudice**  
**Dott. Antonio I. Natali** - **Giudice relatore**

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Nei procedimenti per dichiarazione di fallimento iscritti ai numeri d'ordine, 43/2021, 52/2021, 102/2021, tutti riuniti al numero d'ordine 35/2021, vertente tra:

**ANTONIO DE MAURO (C.F. DMRNTN69E14I066K), COSIMO CARROZZO (C.F. CRRCSM78A29I119F), GIUSEPPE PERRONE (C.F. PRRGPP72R18I066Z), MASSIMO MARRA (C.F. MRRMSM70B09B506Q), ORONZO CARROZZO (C.F. CRRRNZ63T21I066A), PASQUALE MOCCIA (C.F. MCCPQL79D14I119A), VINCENZO BUCCOLIERI (C.F. BCCVCN59B27I066N)** tutti rappresentati e assistiti dall' Avv. Davide FAZZI (C.F. FZZDVD77H03E506B), domiciliati in Calimera (LE) alla via Umberto I, n.53 indirizzo PEC [fazzi.davide@ordavvle.legalmail.it](mailto:fazzi.davide@ordavvle.legalmail.it) ;

**PIERINO CONTE (C.F. CNTPRN69H28I066E), PANCRAZIO DE MAURO (C.F. DMRPCR72A20I066N), SALVATORE DE SANTIS (C.F. DSNSVT70T13I066F), ANTONIO GRAVILI (C.F. GRVNTN70A17I066S), SALVATORE INDENNITATE (C.F. NDNSVT57M26H822W), MARCO MICELLI (C.F. MCLMRC81E04I119K), COSIMO PICONESI (C.F. PCNCSM61S03I066M), PANCRAZIO SCARPELLO (C.F. SCRPCR72R24I066X), PASQUALE SCARPELLO (C.F. SCRSQL56S05I066Y)** tutti rappresentati e assistiti dall' Avv. Gianluca SERRA (C.F. SRRGLC70D03D198H), domiciliato in Brindisi (BR) alla via Dalmazia 27 indirizzo PEC [serra.gianluca@coabrindisi.legalmail.it](mailto:serra.gianluca@coabrindisi.legalmail.it) ,  
**SANTACESARIA NICOLA (C.F. SNTNCL58C12F152L)** rappresentato e assistito dall' Avv. Giuseppe GIORDANO (C.F. GRDGPP56R01D643P), domiciliato in Brindisi (BR) alla piazza Sapri n. 3 indirizzo PEC [giordano.giuseppe@coabrindisi.legalmail.it](mailto:giordano.giuseppe@coabrindisi.legalmail.it)

**MANDURINO ANTONIO (C.F. MNDNTN69M15I066I), ASTORE COSIMO (C.F. STRCSM80D05I119E), ERRICO DOMENICO (C.F. RRCDCN78R25I119D), PANCRAZIO SCRETI (C.F. SCRPCR58M31I066B)**, tutti rappresentati e assistiti dall' Avv. Alberta FINA (C.F. FNILRT85P49B506I), domiciliato in Salice Salentino (LE) alla via Roma 20 indirizzo PEC [albertafina.avv@pec.it](mailto:albertafina.avv@pec.it)

**-RICORRENTI-****CONTRO****OMNIA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA-A RESPONSABILITA' LIMITATA PER AZIONI**

,Codice Fiscale/P.Iva 00163710742 ,consedein Brindisi alla via Piemonte 4 difesa e rappresentata dall'Avv. Giuseppe RAMPINO

**-RESISTENTE****FATTO E DIRITTO**

Con diversi ricorsi depositati ed iscritti alle procedure identificate con i numeri d'ordine 43/2021, 52/2021, 102/2021, tutte riunite alla procedura numero d'ordine 35/2021, i Sig,riAntonio De Mauro, Cosimo Carrozzo, Giuseppe Perrone, Massimo Marra, Oronzo Carrozzo,Pasquale Moccia, Vincenzo Buccolieri, Pierino Conte, Pancrazio De Mauro, Salvatore De Santis, Antonio Gravili, Salvatore Indennitate, Marco Micelli, Cosimo Piconese, Pancrazio Scarpello, Pasquale Scarpello,Santacesaria Nicola,Mandurino Antonio, Astore Cosimo, Errico Domenico, Pancrazio Screti, avanzavano richiesta di fallimento nei confronti della società convenuta adducendo di vantare nei suoi confronti crediti complessivamente superiori ad €30.000.

In particolare, gli istanti, in virtù dei decreti ingiuntivi, tutti emessi dal Tribunale di Brindisi- Sez. Lavoro- ed identificati con i numeri 12/2018, 13/2018, 24/2018, 22/2018, 25/2018, 23/2018, 354/2018, 125/2018, 135/2018, 136/2018, 140/2018, 137/2018, 141/2018 148/2018, 162/2018, 138/2018, 924/2017, 712/2018, 470/2018, 366/2018,415/2018,471/2018 incardinavano la procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 416/2018 R.G.Es. Mob. promossa dinanzi al Tribunale di Brindisi nei confronti di Legnobotti srl, Banca Monte dei Paschi di Siena e TI Group Automotive System spa.

Al termine della suddetta procedura esecutiva, questo Ufficio assegnava le somme disponibili al creditore procedente ed ai creditori intervenuti come da progetto di distribuzione e dichiarava l'incapienza relativamente alle seguenti somme:sig. Astore Cosimo per la somma pari a € 3.416,21;sig. Errico Domenico per la somma pari a € 2.221,55; sig. Mandurino Antonio per la somma pari a € 21.168,69; sig. Screti Pancrazio per la somma pari a € 22.173,36; sig. Moccia Pasquale per la somma pari a € 5.652,36; sig. De Mauro Antonio per la somma pari a € 15.301,14; sig. Perrone Giuseppe per la somma pari a € 7093,97; sig. Carrozzo Cosimo per la somma pari a € 6.419,59; sig. Marra Massimo per la somma pari a € 8.717,28; sig. Buccolieri Vincenzo per la somma pari a € 6.574,60; sig. Carrozzo Oronzo per la somma pari a € 21.698,71, sig. Santacesaria Nicola per la somma pari a € 35.071,83(in virtù del D.i. n. 712/2018); sig. Conte Pierino per la somma pari a € 10.983,16; sig. De Mauro Pancrazio per la somma pari a € 9.973,14 ; sig. Salvatore De Santis per la somma pari a € 10.955,50 , sig. Antonio Gravili per la somma pari a € 10.380,67 , sig. Salvatore Indennitate per la somma pari a € 7.649,74, sig. Marco Micelli per la somma pari a €

9.533,52, sig. Cosimo Piconese per la somma pari a € 7.585,45 , sig. Pancrazio Scarpello per la somma pari a € 11.984,77e sig. Pasquale Scarpello per la somma pari a € 8.033,78.

Assumevano i ricorrenti che la società debitrice sarebbe in stato di insolvenza per le seguenti circostanze: a) parziale incapienza dell'esecuzione intrapresa; b) ammontare rilevante dei debiti contratti; c) assenza di beni mobiliari e immobiliari a garanzia del debito; d) insussistenza di risorse proprie e impossibilità di accedere a risorse di terzi che le consentano l'esatto e puntuale adempimento delle proprie obbligazioni; e) i crediti rinvergono tutti da rapporti di lavoro interrotti nella medesima data.

Con decreto emesso dal giudice relatore a ciò delegato dal Collegio giudicante, veniva fissata la comparizione delle parti; in tale udienza, la resistente chiedeva un breve rinvio per mancata notifica e motivi di salute.

All'udienza del 21.12.2021, la società resistente chiedeva disporsi un nuovo rinvio in presenza per la verifica della possibilità di effettuare il pagamento dei debiti.

All'udienza del 15.02.2022 nessuno compariva per la parte resistente ed i ricorrenti insistevano per la declaratoria di fallimento.

Sulla base della documentazione prodotta dai ricorrenti, nonché della informativa pervenuta dalla G.d.F. di Brindisi, il giudice relatore riservava di riferire al Collegio.

Ritiene il Tribunale che l'istanza per la dichiarazione dello stato di insolvenza della società convenuta, già in liquidazione, meriti di essere accolta per le ragioni che seguono.

Sussistono, infatti, tutti i presupposti per la dichiarazione *ex art.* 195 l. fall. della Società resistente.

**1. *L'orientamento fatto proprio dalle sporadiche pronunce in materia di l.c.a.: alle società cooperative si applica solo l'art. 5 l.f. e non anche l'art. 1 l.f. sulle soglie soggettive né l'art. 15 l.f., in materia di limiti quantitativi minimi della debitoria***

*In primis*, deve evidenziarsi come l'orientamento interpretativo, fatto proprio dalle sporadiche pronunce in materia, non ritenga che alle cooperative siano applicabili norme diverse dall'art. 5 l.f. quale norma codificante la categoria concettuale dell'insolvenza e, in ogni caso, dotata di portata applicativa generale, ovvero non circoscritta alla materia fallimentare e delle procedure concorsuali.

Si tratterebbe di una norma-manifesto perché idonea a disciplinare l'accertamento dell'insolvenza, ogniqualevolta il concetto sia richiamato dalla normativa primaria o regolamentare.

Tale statuto normativo "minimo" in materia di presupposti soggettivi e oggettivi, ai fini della liquidabilità del soggetto societario, deriverebbe dalla circostanza che l'art. 195 legge fall. nel delineare l'assetto regolatorio della l.c.a. non richiamerebbe, né espressamente, né implicitamente né l'art. 15 l.f., in materia di limiti quantitativi alla declaratoria di fallimento, né l'art. 1 in materia di requisiti soggettivi negativi, la cui ricorrenza, ove accertata, esclude la sottoponibilità alla procedura fallimentare (in materia di art. 15 l.f. e

società cooperative v. Cass. civ., sez. I, 22.04.2013, n. 9681, secondo cui «*In tema di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione di insolvenza della società, cooperativa esclusivamente mutualistica, a norma dell'art. 195 legge fall., non è preclusa dalla circostanza che l'ammontare dei suoi debiti, scaduti e non pagati, sia complessivamente inferiore a trentamila euro, non applicandosi, in questo caso, l'art. 15, ultimo comma, della medesima legge, che ha carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica ad ipotesi diversa dalla dichiarazione di fallimento dell'impresa insolvente*»).

Ovviamente tale ordine di considerazioni, relative all'ordinario e fisiologico atteggiarsi del cooperativismo societario, non conserva la propria validità, allorché la soc. cooperativa eserciti in concreto attività commerciale, nel qual caso non residua alcun dubbio, in via interpretativa, circa l'applicabilità dell'intera disciplina fallimentare.

Peraltro, l'attuale disciplina, a dimostrazione dell'equivalenza funzionale delle due procedure, regola il rapporto fra le stesse, sancendo, per le cooperative svolgenti attività commerciale, il principio della prevenzione fra fallimento liquidazione e liquidazione coatta. Ragione per cui la sottoposizione al primo esclude la seconda e viceversa, secondo un criterio meramente cronologico fondato sulla apertura preventiva dell'una o dell'altra. E tale principio viene conservato, a dispetto della legge delega che aveva indirizzato verso l'univocità della procedura cui sottoporre le cooperative, anche dal Codice dell'impresa.

## ***2. Argomenti a sostegno dell'applicazione analogica alle l.c.a. degli artt. 1 e 15 l.f.***

### ***2.1. Identità del profilo funzionale fra fallimento e l.c.a***

Nondimeno, rileva questo Collegio come all'applicazione alle cooperative delle suddette norme possano indurre ragioni di carattere logico, nonché di coerenza complessiva del sistema.

*In primis*, la differenza fra fallimento e liquidazione coatta, sotto il profilo degli organi a ciò preposti, non ne elide l'identità funzionale, ovvero di liquidazione concorsuale dei beni ai fini della ripartizione dell'attivo ricavato, con soddisfazione del ceto creditorio secondo criteri di par condicio e conseguente estromissione dal mercato di un soggetto considerato inaffidabile. D'altronde, il radicamento della competenza in relazione alla seconda (l.c.a.) in capo all'autorità amministrativa si giustifica solo in ragione della preordinazione della stessa alla realizzazione non solo dell'interesse privatistico alla soddisfazione della pretese creditorie ma anche di quello pubblico della legato alla natura (es. cooperativa) o all'attività dell'impresa (bancaria, sociale).

La preminenza (o la concorrenza) dell'interesse pubblico consente di comprendere come siano plurime le cause di sottoposizione all'insolvenza, come l'eventuale accertamento di irregolarità gestorie qualificate.

### ***2.2. Irragionevolezza della soluzione opposta che diversifica i presupposti applicativi anche per la genericità del concetto di insolvenza e la contrarietà al principio del favor debitoris***

In secondo luogo, diversamente ragionando, si introdurrebbero criteri di accertamento della sottoponibilità a procedura concorsuale diversi a seconda che venga in rilievo una cooperativa con scopo mutualistico o con natura, eccezionalmente e patologicamente

lucrativa, con conseguente irragionevole diversificazione del regime applicabile a fattispecie sostanzialmente assimilabili.

In terzo luogo, la previsione delle soglie di fallibilità costituisce istituto informato ad un evidente favore per i soggetti societari, ponendo limiti sia oggettivi (art. 15 l.f.), sia soggettivi (art. 1) alla sottoponibilità a procedure concorsuali.

Dunque, anche il *favor debitoris*, quale principio generale che permea l'ordinamento fallimentare nella sua attuale configurazione, così come la stessa novella introduttiva del Codice della crisi dell'impresa, di cui e' prossima l'entrata in vigore.

E' l'esigenza di coerenza complessiva del sistema che fa propendere per l'individuazione di uno statuto unitario delle procedure, accomunate, come già visto, dal comune profilo liquidatorio e di estromissione del mercato.

**3. La possibilità di un'interpretazione evolutiva alla luce della novella sul Codice dell'impresa: il fallimento (liquidazione giudiziale nel Codice della crisi) o la l.c.a. come rimedi residuali. Utilità delle soglie soggettive per limitare la sottoposizione a l.c.a. e per sostanziare il giudizio di insolvenza**

Quanto, in particolare, alla novella, ancora non entrata in vigore, introduttiva del Codice dell'impresa e abrogativa, almeno, nominalmente, del fallimento, la disciplina della l.c.a. è destinata a rimanere in larga misura identica a quella dettata dalla l.f. salvo un adattamento "particolare" alle misure d'allerta.

La liquidazione coatta amministrativa trova applicazione in particolare per le cooperative e le imprese sociali salvo per le prime svolgenti attività commerciale la possibilità di accedere alla liquidazione giudiziale qualora questa procedura venga attivata per prima.

D'altronde, nella logica di un'interpretazione evolutiva della disciplina vigente, la residualità cui le procedure di tipo liquidatorio sono confinate nel contesto della nuova disciplina, induce a ritenere che la sottoponibilità alle procedure concorsuali - e, dunque, anche alla l.c.a. - debba avvenire solo al ricorrere di circostanze, se non eccezionali, rigorosamente accertate e, in questo senso, le soglie di fallibilità possono avere un ruolo contenitivo dell'accesso alla stessa l.c.a., limitando l'area delle cooperative suscettibili di essere sottoposte alla stessa, sulla base di specifiche soglie di attivo, passivo e ricavi.

Ciò premesso, non e' peregrino sostenere un'interpretazione, in via analogica, delle norme suddette.

Né all'applicazione delle soglie su ricavi e attivi può ostare lo scopo mutualistico che e' tipico delle cooperative.

Infatti, come noto, il tipo cooperativa - anche quando di natura sociale, di cui taluni autori a evidenziano il ruolo di *tertium genus*, accanto alla impresa agricola e commerciale, con la denominazione di impresa sociale - non esclude il perseguimento di ricavi e, dunque, di utili, ma solo la sua distribuzione fra i soci, almeno oltre i limiti normativamente sanciti.

Richiamando le categorie tradizionali, si e' soliti affermare che lo scopo mutualistico che costituisce la causa di tale tipo societario la società e' compatibile con il perseguimento di un lucro oggettivo, ravvisabile ogniqualvolta le stesse prestazioni, normalmente, rese a favore del



soci, o anche prestazioni di natura diversa, ma strumentale, siano erogate anche a terzi estranei alla compagine sociale.

Per contro, lo scopo mutualistico non si concilia del tutto, ponendosi quasi in opposizione, con lo scopo di lucro soggettivo, esistendo apprezzabili limitazioni *ex lege* alla facoltà di procedere alla distribuzione degli utili conseguiti.

Ed, infatti, passando in rassegna le norme in materia di società cooperative, sono diverse quelle che regolano la produzione di utili, conformandone e vincolandone la destinazione.

Inoltre, le s.c. possono assumere partecipazioni anche di controllo nelle spa e nelle srl, cos', indirettamente, producendo utili (sotto il profilo oggettivo).

D'altronde, come rilevava in passato autorevole dottrina, l'apertura al mercato delle cooperative, specie di quelle c.d. di consumo in cui la domanda c.d. interna di prestazioni da parte dei soci può essere recessiva o persino eventuale, consente alle stesse di migliorarne l'efficienza e la competitività. E tale ordine di considerazioni assume maggiore rilievo in un contesto economico e normativo - quale e' quello attuale - in cui l'appartenenza all'Unione Europea impone agli Stati membri di garantire e rendere effettive le libertà fondamentali di stabilimento, libera prestazioni dei servizi e, in generale, di massima apertura alla concorrenza dei mercati.

Deve precisarsi come il lucro oggettivo non coincida con quello di economicità della gestione, quale attitudine della gestione della società a garantire la copertura dei costi coi ricavi (cfr. Cass. civ., sez. I, 24.03.2014, n. 6835: *«anche la natura commerciale dell'attività svolta da una società cooperativa deriva esclusivamente dalla circostanza obiettiva che essa eserciti (o abbia esercitato) questo tipo di attività; l'indagine sull'accertamento del predetto scopo, quindi, non può ritenersi formalmente preclusa dal fine mutualistico della cooperativa, posto che l'attività commerciale non è incompatibile con la finalità mutualistica»*, cosicché *«lo scopo mutualistico di una società cooperativa non è inconciliabile con quello di lucro, quale obiettivo economicità della gestione, potendo i due fini coesistere ed essere rivolti al conseguimento di uno stesso risultato: pertanto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2545 terdecies cod. civ., che prevede la possibilità del fallimento delle cooperative, per l'accertamento della sussistenza del fine predetto occorre avere riguardo alla struttura ed agli scopi di essa»*).

Ciò premesso, nel caso di specie, in ordine al limite quantitativo posto dall'ultimo comma dell'art. 15 l. fall.- applicato in via analogica - alla rilevanza degli inadempimenti ai fini concorsuali, si evidenzia che, nel caso *de quo*, l'ammontare della debitoria complessiva è superiore a € 30.000,00, come rilevasi oltre che dal credito per cui si procede da parte degli istanti, anche dalla rilevante esposizione debitoria verso gli enti pubblici.

Quanto ai presupposti soggettivi come delineati dal novellato art.1 l. fall., sulla base di quanto pervenuto dalla G.d.F., si rileva che la società in esame riveste senza alcun dubbio i requisiti di fallibilità'.

In particolare, i valori dell'attivo e dei ricavi lordi, per il triennio di riferimento 2015- 2017, risultano essere apprezzabilmente superiori alle soglie legali di fallibilità.

Le suddette emergenze sono di per sé sufficienti ad escludere che la società resistente rientri fra gli imprenditori non soggetti al fallimento ed alle altre procedure concorsuali: invero,



forza dell'art.1 l. fall., per come novellato dal d.lgs. 169/2007, grava sul creditore istante unicamente fornire la prova che il debitore sia un imprenditore commerciale, spettando invece a quest'ultimo, qualora intenda sottrarsi alla dichiarazione di fallimento, dimostrare di non aver superato nessuno dei limiti ivi previsti in alcuno dei tre esercizi precedenti. In effetti, secondo quanto previsto dal legislatore del c.d. decreto correttivo, perché l'imprenditore commerciale rimanga soggetto al fallimento, è sufficiente che il superamento riguardi anche soltanto uno dei limiti ed anche se ciò sia avvenuto per un solo esercizio.

Nel sistema della legge fallimentare l'imprenditore commerciale è, quindi, deputato in linea generale ad essere dichiarato fallito come si evince dalla formulazione letterale della prima parte dell'art. 1, comma 1, l.f. e la sottrazione a tale principio viene a configurarsi come eccezione in senso tecnico da formularsi da parte del debitore interessato il quale pertanto è tenuto a provare gli elementi fondativi della situazione esimente fatta valere, con la conseguenza che l'attività di indagine del giudice non può prestarsi a supplire l'onere gravante sull'interessato.

Quanto alla sussistenza del presupposto oggettivo, ai sensi dell'art. 5 l. fall. la dichiarazione di fallimento presuppone che l'imprenditore commerciale che ne è destinatario versi «in stato di insolvenza». In base alla norma in discorso, tale condizione dell'impresa si manifesta con «inadempimenti od altri fatti esteriori» dai quali è possibile desumere la impossibilità del debitore di adempiere con regolarità le proprie obbligazioni.

La rilevante complessiva esposizione debitoria, unitamente alla pluralità dei creditori della società, rimasti insoddisfatti, così come la mancata presentazione dei bilanci obbligatori per legge, appaiono sintomatici di una situazione di impotenza della società avente natura strutturale e non soltanto transitoria; cioè di incapacità a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessaria alla relativa attività (*ex multis* Cassazione civile, sez. I, sentenza 04.03.2005 n° 4789).

Ciò premesso, non constando elementi idonei a sostenere la prevalenza dell'attività commerciale e lucrativa rispetto al fine mutualistico, si ritiene che, nel caso di specie, questo TRIBUNALE debba limitarsi a dichiarare l'accertato stato di insolvenza, informando l'autorità amministrativa per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

D'altronde, la deviazione rispetto allo scopo mutualistico e, quindi, l'abuso della forma legale della cooperativa devono ritenersi eccezionali rispetto al normale atteggiarsi dell'agire delle cooperative e, come tale, devono essere oggetto di prova e di accertamento rigoroso su istanza della parte interessata o, se possibile, anche d'ufficio.

**P. Q. M.**

**Il Tribunale, visti gli artt. 1, 5, 6, 15 e 16 l. fall.,**

**dichiara**

**lo stato di insolvenza della OMNIA LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA-A  
RESPONSABILITA' LIMITATA PER AZIONI ,Codice Fiscale/P.Iva 00163710742 ,con sede  
in Brindisi alla via Piemonte 4**

**manda**




alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ed, in particolare, ex art. 195, comma 3, l.f., per la comunicazione entro giorni 3 al Ministero delle attività produttive, ai fini dell'eventuale provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio della sezione fallimentare del Tribunale, in data \_\_\_\_\_

**Il Giudice est.**

**Dott. Dott. Antonio I. Natali**



**Il Presidente**

**Dott.ssa Fausta Palazzo**



Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Valentina Corrado nell'ambito dell'Ufficio per il processo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Brindisi 16.5.2022  
L'Assistente Giudiziario  
Dott.ssa Concita De Maria

